



*Il Coordinatore*

Prot. n. 11/2021

Roma, 23 febbraio 2021

Comunicazione via E-Mail  
n. 4 fogli compreso il presente

Ill.mo Sig.  
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Dott. Daniele FRANCO  
E-Mail: [caposegreteriaministro@mef.gov.it](mailto:caposegreteriaministro@mef.gov.it)  
[segreteria.capogabinetto@mef.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@mef.gov.it)

Ill.ma Sig.ra  
MINISTRA DELLA GIUSTIZIA  
Prof. Marta CARTABIA  
E-Mail: [segreteria.ministro@giustizia.it](mailto:segreteria.ministro@giustizia.it)

**OGGETTO: INGORGIO FISCALE / RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE**

I provvedimenti emergenziali adottati dal Governo e dal Parlamento per ovviare alle gravi conseguenze economiche e di liquidità derivanti dalla pandemia da COVID-19, pur necessari e imprescindibili per garantire la sopravvivenza agli operatori economici e, in particolare, per consentire agli Avvocati Italiani di sostenere la loro professione e il ruolo che la Costituzione assegna loro.

L'Organismo Congressuale Forense, sin dall'aprile del 2020, ha immaginato e, via via proposto, una serie di interventi ponte che consentano la sopravvivenza "in sicurezza" dell'Avvocatura.

In particolare, ha ipotizzato un meccanismo di sospensione e rinvio o parziale sterilizzazione dei costi correnti durante il periodo di improduttività dell'attività professionale al fine di garantirne l'autonoma ripresa, sanando nel contempo una situazione allo stato inidonea a mantenere livelli di qualità dei servizi legali, con:

### *Il Coordinatore*

1. esonero dei versamenti IVA, IRPEF e contributi previdenziali per tutto l'anno 2020, precisandosi che per esonero debba intendersi l'esenzione definitiva dai versamenti, e non la sospensione, che ha il solo effetto di accumulare le somme dovute;
2. conseguentemente, esonero dalle ritenute d'acconto sui pagamenti effettuati, in favore degli avvocati, da soggetti sostituti d'imposta per tutto il 2020;
3. sospensione dei termini per il versamento di tutti carichi iscritti a ruolo, di qualsiasi natura e qualunque sia l'ente impositore, anche di quelli già scaduti, nonché degli avvisi di accertamento esecutivi, degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, delle ingiunzioni fiscali e degli atti di accertamento esecutivi emessi dagli Enti locali, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per tutto l'anno 2020;
4. sospensione delle rateizzazioni concesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché di quelle relative agli avvisi bonari delle Agenzie delle Entrate, e dei termini per il versamento delle rate per la rottamazione e per il saldo e stralcio, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per tutto l'anno 2020;
5. al termine del periodo di sospensione di cui ai precedenti punti 3) e 4), rateizzazione per il pagamento dei complessivi importi dovuti, anche attraverso una complessiva rivisitazione dei piani rateali in essere, per evitare l'accavallarsi di nuove rate alle vecchie;
6. sospensione del pagamento dei mutui e delle rate dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi inclusi i leasing immobiliari e quelli per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio della professione, con conseguente prolungamento dei termini contrattuali di adempimento, senza il pagamento di maggiori interessi e per un periodo di almeno 24 mesi, previo invio di semplice richiesta via mail, da parte di tutti gli Istituti di credito (banche, società finanziarie, ecc.), anche per le ipotesi di cessione dei crediti o cartolarizzazione;
7. esonero, con la precisazione di cui al punto 1), del pagamento dei canoni di locazione per gli immobili destinati a studi professionali, con la costituzione di un apposito fondo straordinario per la corresponsione degli stessi in favore dei locatori, con eventuale limitazione del beneficio ai soggetti che, nell'anno 2019, abbiano dichiarato un reddito inferiore ad € 150.000,00, ovvero riduzione del peso fiscale tramite sistemi compensativi di credito d'imposta correlato all'onere dei canoni di locazione effettivamente corrisposti (con allargamento della misura, già prevista per i negozi, agli studi professionali);
8. chiara enunciazione della possibilità di erogazione semplificata ed agevolata del credito, con la previsione di prestiti totalmente garantiti dallo Stato ed in misura pari al 25% del fatturato dell'anno 2019, senza alcuna valutazione del c.d. merito

### *Il Coordinatore*

credizio, da rimborsarsi in 100 rate mensili, con decorrenza dal mese di gennaio 2022 (la suddetta erogazione per i colleghi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019 e/o, comunque, abbiano un fatturato inferiore ai 20.000,00 euro dovrà essere rapportata a detto importo);

9. previsione di una flat-tax rimodulata, sia in termini di percentuale d'imposta che di limite di reddito, anche in favore delle associazioni professionali, in considerazione della situazione emergenziale, e/o comunque applicazione di aliquote agevolate, al fine di favorire una progressiva ripresa in una prospettiva temporale di due anni.

Alcuni di dette proposte hanno trovato integrale o parziale accoglimento nei diversi provvedimenti legislativi emergenziali che si sono susseguiti nel corso dell'ultimo anno. In particolare, hanno trovato integrale accoglimento le richieste di cui ai punti 3) e 4), con il susseguirsi di una serie di proroghe, che verranno a scadere il 28 febbraio (con una moratoria di trenta giorni) per le rateizzazioni ed i carichi esattoriali e l'1 marzo per quanto riguarda le rate relative alla rottamazione ed al saldo e stralcio.

Nei prossimi giorni, quindi, si verificherà una sorta di "ingorgo fiscale" già previsto, con la richiesta di cui al punto 5), aggravato dal progressivo accumularsi delle scadenze via via prorogate.

- È stato previsto - per coloro che erano in regola con i versamenti delle rate del 2019 - il differimento all'1 marzo 2021 del termine ultimo per pagare tutte le rate della rottamazione in scadenza nel 2020.
- Le rate 2020 non ancora versate, sono quelle le cui scadenze erano fissate il 28/2/2020, il 31/05/2020, il 31/07/2020 e il 30/11/2020.
- Per tale termine (1° marzo 2021) non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
- L'1 marzo scade anche il termine per il versamento della prima rata 2021 contenuta nel piano dei pagamenti accordato, ma, in questo caso, la norma consente cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il giorno 8 marzo.
- Entro il 31 marzo, poi, dovranno essere regolarizzati tutti i carichi esattoriali.

Orbene, è evidente che i contribuenti, in generale, e gli Avvocati, in particolare, non potranno far fronte ad una siffatta mole di pagamenti, atteso che le disponibilità per fronteggiare dette scadenze presupporrebbero un accantonamento di fondi che non si è potuto attuare nel corso dell'anno, ovvero dei flussi straordinari, che certo non si sono verificati in questi ultimi mesi, stante il perdurare della crisi economica che sta investendo



*Il Coordinatore*

sempre più i vari settori.

L'Organismo Congressuale Forense chiede, quindi, con forza, che si intervenga con la massima urgenza per scongiurare il pericolo del denunciato "ingorgo fiscale" con l'immediata adozione di un provvedimento legislativo di urgenza che preveda di accodare alle rateizzazioni in essere, in particolar modo per quanto attiene alla rottamazione, tutte le rate scadute sino al 28 febbraio 2021, ovvero, in via del tutto gradata, il pagamento del 25% delle rate scadute e la concessione di una rateizzazione in 24/36 mesi per far fronte al pagamento del restante 75%, senza sanzioni e/o interessi.

Nell'auspicio che la presente trovi l'ascolto che le drammatiche difficoltà del momento e la gravità della situazione oggetto di segnalazione meritano, porgo distinti saluti.

Il Coordinatore  
Avv. Giovanni Malinconico